

---

# DL PNRR

Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13

---

**Cattaneo Zanetto & Co.**

Roma, 27/02/2023

**CATTANEO ZANETTO & CO.**

POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

# DL PNRR


## DL PNRR - I contenuti e la nuova Governance

CZ&Co.

### Introduzione

Il presente documento reca un'analisi dei contenuti del Decreto-Legge n. 13 del 24 febbraio 2023, cd. Decreto PNRR, che ha introdotto disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Tra le maggiori novità introdotte dal provvedimento, vi è una modifica della Governance del PNRR, in un'ottica di maggiore centralità all'Autorità politica delegata in materia, nel caso di specie il Ministro Raffaele Fitto. Si istituisce infatti una nuova struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio, che assorbirà le funzioni già esercitate dalla segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e quelle del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. La nuova Struttura eserciterà anche le funzioni di punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, già esercitate dal servizio centrale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato. Inoltre, si riorganizzano le unità di missione presso le amministrazioni centrali, che potranno essere internalizzate e poste all'interno di Direzioni Generali già esistenti. La nuova Governance si struttura come segue:



# PARTE I GOVERNANCE PER IL PNRR E PNC

## TITOLO I

### SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR E DEL PNC

#### ARTICOLO 1 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TITOLARI DEGLI INTERVENTI PNRR)

---

Al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di poter migliorare e rendere più efficiente, in sede di riorganizzazione delle proprie strutture, il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano, la norma prevede:

- la possibilità di apportare modifiche ai regolamenti organizzativi delle unità di missione al fine di procedere, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale preposta al coordinamento e all'attuazione dei progetti del PNRR. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività amministrativa nelle more dell'attuazione della nuova organizzazione, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture ed unità di missione si verifica esclusivamente con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi;
- la ridefinizione degli incarichi affidati alla Segreteria tecnica istituita a Palazzo Chigi a supporto delle attività della Cabina di Regia per il PNRR; Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in commento le funzioni affidate alla Segreteria tecnica vengono assorbite dalla nuova "Struttura di Missione PNRR", istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- l'assorbimento, da parte della Cabine di Regia per il PNRR, delle funzioni originariamente affidate al tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, le cui attività vengono sospese per effetto del presente decreto;
- il potenziamento dei compiti di monitoraggio e rendicontazione del PNRR affidati al MEF attraverso la sostituzione del Servizio Centrale PNRR con un Ispettorato Generale per il PNRR.

#### ARTICOLO 2 (STRUTTURA DI MISSIONE PNRR PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

---

L'articolo prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della "Struttura di missione PNRR", alla quale è preposto un coordinatore. La Struttura dovrà:

- assicurare il supporto all’Autorità politica delegata in materia di PNRR per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo relativamente all’attuazione del Piano;
- rappresentare il punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, nonché per la verifica dell’andamento dell’attuazione del PNRR e della sua coerenza rispetto ad obiettivi e traguardi concordati a livello europeo;
- verificare, in collaborazione con l’Ispettorato Generale per il PNRR di cui al citato articolo 6, la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati;
- sovrintendere allo svolgimento dell’attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR;

I compiti e le funzioni attribuite alla Segreteria tecnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che supporta la Cabina di Regia PNRR, vengono altresì trasferite alla Struttura di Missione PNRR.

### **ARTICOLO 3 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POTERI SOSTITUTIVI E DI SUPERAMENTO DEL DISSESTO)**

---

L’articolo contiene disposizioni finalizzate ad assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC. In particolare, la norma estende la portata dei poteri sostitutivi anche al caso in cui i soggetti attuatori siano “ambiti territoriali sociali”. Si prevede, inoltre, la diminuzione da trenta a quindici giorni del tempo massimo che il Presidente del Consiglio dei ministri assegna al soggetto attuatore al fine di provvedere al superamento dei casi di inerzia, prima di procedere all’esercizio del potere sostitutivo.

### **ARTICOLO 4 (STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DI LIVELLO NON DIRIGENZIALE ASSEGNATO ALLE UNITÀ DI MISSIONE PNRR)**

---

L’articolo contiene disposizioni finalizzate a garantire che le diverse unità di missione PNRR possano continuare a fruire, senza limitazioni temporali, delle professionalità (personale di livello non dirigenziale) loro assegnate per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

### **ARTICOLO 5 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI CON RISORSE NAZIONALI E COMUNITARIE)**

---

L’articolo reca disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie. Nello specifico, ai commi da 1 a 3, la disposizione è finalizzata ad acquisire tutti i dati necessari all’effettuazione dei controlli sulle attività finanziate nell’ambito dell’attuazione del PNRR e nell’ambito delle politiche di coesione, del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR e delle politiche di investimento nazionali. Il comma 5 prevede che per le procedure superiori a cinquemila euro è sempre richiesta l’acquisizione di un CIG ordinario che consente

l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessarie all'attività di monitoraggio del PNRR. I commi 6 e 7 prevedono che le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche riportino il Codice unico di progetto (CUP).

## **ARTICOLO 6 (SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE FINANZIARIA PNRR)**

---

L'articolo contiene disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR. In particolare, il comma 1 intende semplificare il procedimento di erogazione delle risorse da versare a titolo di anticipazione destinate ai soggetti attuatori degli interventi PNRR per l'esecuzione dei progetti ricompresi nel medesimo Piano, finanziati con risorse nazionali. Nel comma 2 si prevede che le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR siano disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.

## **ARTICOLO 7 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI PNC)**

---

L'articolo contiene disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC. Nello specifico, In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici, al comma 1 si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano, ferma restando la necessità che sia assicurato il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC. Al comma 2, si sospende, per l'arco di tempo compreso tra la notificazione di tali interventi e la comunicazione della relativa decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, il decorso dei termini per il raggiungimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali.

## **PARTE II**

### **DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA**

#### **TITOLO I**

#### **RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA**

### **ARTICOLO 8 (MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE AMMINISTRAZIONI TITOLARI DELLE MISURE PNRR E DEI SOGGETTI ATTUATORI)**

---

L'articolo contiene disposizioni finalizzate a rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali. In particolare, il comma 1 prevede che la percentuale di incarichi dirigenziali a

contratto è elevata, fino al 31 dicembre 2026, al 50 per cento. Quanto riguarda i commi 3 e 4 si fa presente che l'attuazione dei progetti del PNRR da parte degli enti locali determina un notevole incremento di tutte le attività ad essi connesse, che coinvolgono il personale dipendente, ma anche il personale dirigente sia in termini di programmazione e gestione che di aggravio delle responsabilità. Il comma 5 prevede che, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedano nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo per funzioni tecniche anche al personale di qualifica dirigenziale. I commi da 8 a 13 riguardano il rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del Turismo. In proposito, il PNRR, ha affidato al Ministero del Turismo progetti d'investimento per complessivi 2 miliardi e 400 milioni di euro – Missione 1, Componente C3 “Turismo e cultura”.

## **ARTICOLO 9 (COMITATO CENTRALE PER LA SICUREZZA TECNICA DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA E PER LA GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI)**

---

L'articolo discende dalla positiva esperienza sviluppata dal Corpo nazionale al fine di gestire al meglio i cambiamenti in atto la necessità di costituire un organismo ad hoc, più snello rispetto al Comitato già esistente e fortemente orientato sulle tematiche della sicurezza tecnica in ambito energetico e climatico. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, non sono previsti nuovi o maggiori oneri di spesa.

## **ARTICOLO 10 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO DEL COMPARTO GIUSTIZIA - MISSIONE 1, COMPONENTE 2, ASSE 2)**

---

Le disposizioni del comma 1, consentono di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio in relazione ai concorsi banditi con decreti ministeriali del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022, si evidenzia che si è ritenuto opportuno provvedere alla quantificazione e alla copertura finanziaria dei maggiori oneri con riferimento al concorso a n. 500 posti di magistrato ordinario, bandito con decreto ministeriale del 1° dicembre 2021, prevede in deroga a quanto previsto dal titolo II del decreto sull'istituzione della Scuola superiore di Magistratura, la riduzione del periodo di tirocinio da diciotto a dodici mesi.

## **ARTICOLO 11 (ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR DI TITOLARITÀ DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY)**

---

L'articolo prevede, al comma 1, per l'attuazione, monitoraggio e controllo delle misure di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'istituzione nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il “Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy”. Il comma 2 prevede la copertura pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.

## **ARTICOLO 12 (UTILIZZO DEL PORTALE UNICO DEL RECLUTAMENTO IN PA)**

---

L'articolo reca modifiche all'articolo 35 – ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di accountability e responsabilizzazione in materia di trattamento dei dati personali mediante il Portale inPA ([www.InPA.gov.it](http://www.InPA.gov.it)). In particolare, al comma 1, lettera a), si dispone l'individuazione delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento del Portale. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri finanziari.

## **ARTICOLO 13 (DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO)**

---

L'articolo prevede, al fine di rendere ancora più efficace ed incisiva l'azione dell'AGCM e di promuovere la concorrenza, l'incremento della pianta organica dell'AGCM di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo nella carriera operativa.

### **TITOLO II**

#### **DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLA PROCEDURA E MISURE ABILITANTI PER LA RIFORMA 1.9: RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MILESTONE M1C1-60**

#### **CAPO I**

## **ARTICOLO 14 (ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI PNRR E PNC E IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI)**

---

L'articolo contiene misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi. Aggiunge, tra le altre cose, disposizioni di semplificazione in materia di VIA, prevedendo che – nei casi eccezionali in cui sia necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal PNRR o PNC – il Ministro competente per la realizzazione dell'opera può proporre al MASE e disporre l'esenzione dalle disposizioni di VIA. Reca altresì disposizioni volte a ridurre i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi all'edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto.

## **ARTICOLO 15 (CONTRIBUTO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PNRR)**

---

L'articolo mira a consentire all'Agenzia del demanio, sentito il MEF, di contribuire, anche finanziariamente, al raggiungimento degli obiettivi previsti nel PNRR in tema di housing

universitario e di realizzazione di impianti sportivi e, al contempo, assicura il recupero e la rifunzionalizzazione di beni statali che sono inutilizzati e che non risultano concretamente destinabili ad altre finalità.

#### **ARTICOLO 16 (CONTRIBUTO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO ALLA RESILIENZA ENERGETICA NAZIONALE)**

---

L'articolo prevede – al fine di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il conseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico – che l'Agenzia del demanio individui i beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, dei beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

#### **ARTICOLO 17 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDI QUADRO E DI CONVENZIONI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA)**

---

L'articolo prevede che gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti relativi a strumenti di acquisto o strumenti di negoziazione che siano ancora in corso alla data di entrata in vigore, e che abbiano scadenza entro il 30 giugno 2023, siano prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari fino all'aggiudicazione delle nuove gare ed entro il 31 dicembre 2023. La proroga in ogni caso non può superare il 50% del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro. Sono poi estesi i soggetti ai quali i comuni incaricati degli interventi possono ricorrere per la selezione degli operatori affidatari. L'articolo, inoltre, prevede misure per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica ospedaliera, quali l'incremento degli importi e quantitativi massimi delle convenzioni ed accordi quadro stipulati con Consip e la circoscrizione delle stesse a determinati ambiti.

#### **ARTICOLO 18 (MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE DIGITALI E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PNRR, NONCHÉ DI DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI)**

---

L'articolo prevede che, per semplificare l'acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di *e-procurement*, per tali procedure non si applichino le norme relative al rilascio dei pareri da parte dell'Agid. Reca inoltre disposizioni relative alla conservazione di dati utili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Quanto alla realizzazione di infrastrutture per la BUL, prevede che gli operatori inoltrino agli enti proprietari delle strade apposita richiesta per coordinare la circolazione stradale con l'avvio dei lavori. Contiene semplificazioni relative alle autorizzazioni per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

#### **ARTICOLO 19 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE VIA E VAS)**

POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

## DELLA COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC, NONCHÉ DI VERIFICA DI IMPATTO AMBIENTALE)

---

Prevede che i procedimenti di norme in materia ambientale siano coordinati, su richiesta del proponente, attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, con membri delle Commissioni di verifica VIA-VAS, PNRR-PNIEC e IPCC. Si prevede inoltre che l'istanza di avvio di procedimenti integrati VIA-AIA sia unica e soddisfi i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento. Reca inoltre modifiche relative alla documentazione da trasmettere per l'istanza di VIA, eliminando la verifica preventiva di interesse archeologico, alla quale inoltre predispose che la procedura di VIA non sia più subordinata. Infine, contiene disposizioni relative al personale impiegato presso il MASE per la transizione ecologica.

## ARTICOLO 20 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLA SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR)

---

L'articolo prevede che sia la Soprintendenza speciale a svolgere le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal PNRR, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Reca dunque una serie di misure volte all'attuazione di tale previsione, per lo più relative al personale.

## ARTICOLO 21 (OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ)

---

L'articolo reca disposizioni sull'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. In particolare, l'intervento normativo si ricollega alla disposizione di cui al Dl 77/2021, con la quale sono stati attribuiti formalmente all'Osservatorio specifici compiti di "monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR". Per assicurare il puntuale assolvimento di tali compiti, la norma prevede il riconoscimento di un'indennità in favore dei cinque esperti che integrano la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Alla copertura del relativo onere si provvede a valere sullo stanziamento destinato al funzionamento dell'Osservatorio medesimo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

## ARTICOLO 22 (SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ENERGETICI DELLE SEDI DI SERVIZIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ IN MATERIA DI ANTINCENDIO)

---

L'articolo contiene disposizioni in materia di semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché in materia di antincendio. La disposizione è volta a consentire l'esecuzione delle opere di manutenzione sulle sedi demaniali in uso al Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile ed a favorire la semplificazione e la velocizzazione delle procedure relative alla realizzazione degli interventi sui citati impianti fotovoltaici e sulle relative stazioni di ricarica.

CAPO II

## DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

### ARTICOLO 23 (EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI)

---

L'articolo intende estendere agli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 la misura relativa alle équipes formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, estendendo la misura anche alle azioni e agli investimenti del PNRR.

### ARTICOLO 24 (DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA A SOSTEGNO DEGLI ENTI LOCALI)

---

L'articolo contiene disposizioni finalizzate a supportare gli enti locali negli interventi di edilizia scolastica nell'attuazione del PNRR e nella semplificazione delle procedure che rischiano di determinare ritardi nella realizzazione delle misure del PNRR. In particolare, consente l'utilizzo delle economie di gara derivanti dai ribassi d'asta per gli interventi di edilizia scolastica già autorizzati e confluiti tra i c.d. "progetti in essere" del PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, laddove ancora disponibili.

### ARTICOLO 25 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE)

---

L'articolo specifica che l'incarico di direttore generale della Scuola di Alta formazione debba essere disposto con DPCM, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito. Inoltre, viene ampliata la platea dei possibili partecipanti alla procedura di interpello consentendo di partecipare non solo ai dirigenti di prima fascia del Ministero e a professionalità esterne all'Amministrazione con qualificata esperienza manageriale, ma anche ai dirigenti di seconda fascia del Ministero e ai dirigenti di altre amministrazioni.

## CAPO III

## DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

### ARTICOLO 26 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCATORI E DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI RICERCA)

---

L'articolo riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo sia riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata. Inoltre, l'articolo prevede che le Università riservino una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo unico ai soggetti che sono o sono stati titolari di contratti da RTDa. Infine, l'articolo prevede che ciascuna università vincoli almeno un quinto delle risorse dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento.

## **ARTICOLO 27 (DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PNRR DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA)**

---

L'articolo prevede l'obbligo di prevedere all'interno dei propri organi di gestione e di controllo statutari rappresentanti designati dal MUR e, su indicazione di quest'ultimo, anche rappresentanti dei Ministeri di volta in volta competenti per le specifiche materie oggetto dei finanziamenti PNRR. L'articolo inoltre prevede una serie di semplificazioni delle procedure di controllo e di rendicontazione dei medesimi interventi. Infine, l'articolo prevede che università, enti di ricerca e soggetti partecipati da questi possano fornire, a garanzia delle risorse finanziarie ricevute per la realizzazione degli interventi ricompresi nel PNRR, anche i fondi a qualunque titolo assegnati dal Ministero vigilante per il funzionamento ordinario.

## **ARTICOLO 28 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI HOUSING UNIVERSITARIO)**

---

L'articolo prevede la possibilità di attivare ulteriori procedure per acquisire la disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, oppure per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard del Green Deal europeo. La disposizione inoltre chiarisce che le risorse del V Bando del DM 1257/2021 sono destinabili anche a interventi promossi dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

### **CAPO IV**

#### **DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE**

## **ARTICOLO 29 (DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI A FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI ALLUVIONE E IL RISCHIO IDROGEOLOGICO)**

---

Il comma 1 prevede che agli interventi contro il rischio di alluvione e idrogeologico si applichi la disciplina prevista dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 che riguarda gli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Lombardia nei giorni 27-30 ottobre 2018.

Al comma 2, si prevede che, ai fini della sola per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l'utilizzo delle contabilità speciali vigenti relative agli eventi di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019.

Al comma 4 si prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, i termini di cui all'art. 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevedono la possibilità di rimodulare le risorse finanziarie previste per tali interventi dal PNRR.

**CATTANEO ZANETTO & CO.**  
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

### **CAPO V**

## DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI

### ARTICOLO 30 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 COMMI 139 E SS. DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145)

---

La norma prevede che le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 (programma pluriennale per la realizzazione di interventi relativi alle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio) per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. Si dispone, inoltre, che il monitoraggio delle opere pubbliche di cui al programma è effettuato attraverso il sistema ReGiS. Infine, si consente agli enti di proseguire nel completamento delle opere affidate oltre i termini vigenti ma entro la data del 31 gennaio 2023.

### ARTICOLO 31 (GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER IL 2025 E DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DI «CAPUT MUNDI-NEXT GENERATION EU PER GRANDI EVENTI TURISTICI)

---

La disposizione è volta a prevedere che la società “Giubileo 2025” non sia l'unica destinata ad agire in qualità di stazione appaltante per la realizzazione ed il conseguimento delle finalità progettuali. La disposizione prevede che l'Agenzia del demanio applica la procedura per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di: arresto del degrado, messa in sicurezza di aree e tutte le attività necessarie ad ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata; completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta, superamento delle barriere architettoniche e di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale; regimentazione delle acque meteoriche e di realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi.

Infine, si prevedono alcune disposizioni al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi, tra cui che si applichino le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR.

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

### ARTICOLO 32 (SEMPLIFICAZIONI DELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FERROVIARI OGGETTO DI COMMISSARIAMENTO AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32)

---

La disposizione prevede che, per le opere ferroviarie, i Commissari straordinari possano approvare e porre a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si tratta di una procedura di accelerazione riferita all'attuazione degli interventi dei “commissari” in quanto si applicano le regole del PNRR per appalti regolamentati con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

### ARTICOLO 33 (SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI RELATIVE AGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI)

---

L'articolo contiene semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare:

- **Opere pubbliche** – Estende le semplificazioni procedurali già in essere in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto DI PNRR a tutti gli interventi di competenza del MIT, ove finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE. Per tali opere vengono inoltre apportate plurime innovazioni alle semplificazioni procedurali, tra cui alcune relative alla verifica preventiva di interesse archeologico e altre volte ad armonizzare il procedimento con quello della conferenza dei servizi.
- **Riqualificazione e urbanistica** – Vengono introdotte misure volte ad assicurare la realizzazione di programmi e di progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica, tramite una loro quale “unicum” con l'opera principale, con lo scopo di assicurare la possibilità di finanziare detti interventi di sostenibilità territoriale, sociale ed urbana, consentendo alle stazioni appaltanti di destinare nel limite dell'1% del costo dell'intervento all'attuazione di opere di riqualificazione e mitigazione urbanistica che si rendessero necessarie per la funzionalità complessiva dell'investimento infrastrutturale perseguendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che si prefiggono in particolare le opere finanziate con fondi PNRR.
- **Autostrade e SS** – Modifica e precisa la documentazione da trasmettere ai fini dell'iter autorizzativo per quanto riguarda le procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale e, tra gli altri, chiarisce che l'indennità spetta anche al Presidente e al dirigente di livello generale oltre che ai componenti del Comitato speciale. Contiene inoltre misure per garantire la realizzazione della strada statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano.
- **Idrico** – Semplifica l'iter di approvazione delle modifiche degli stralci relativi al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, demandando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'approvazione di tali modifiche.

### ARTICOLO 34 (DISPOSIZIONI PER FAVORIRE GLI ACQUISITI DI IMMOBILI DA PARTE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PER SODDISFARE ESIGENZE LOGISTICHE DELLE PPAA E PER IL REPERIMENTO DI NUOVI SEDI PER ESIGENZE CONNESSE AL PNRR)

---

L'articolo reca misure urgenti e finalizzate a semplificare le procedure di acquisto di beni immobili da parte degli Enti Previdenziali per conseguire un abbattimento delle locazioni passive e risparmi di spesa per il bilancio dello Stato. Tale semplificazione consente anche di assicurare il soddisfacimento delle nuove esigenze logistiche manifestate dalle Amministrazioni Pubbliche strettamente correlate all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche tenuto conto dell'ampiamiento dell'organico di alcune PPAA

coinvolte nella realizzazione del Recovery Plan, secondo quanto previsto da recenti provvedimenti normativi.

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

#### **ARTICOLO 35 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO CIVILE E DEGLI ATTI PROCESSUALI)**

---

L'articolo intende definire il processo attraverso il quale si possono generare copie idonee a sostituire, ai fini della conservazione sostitutiva, gli originali analogici di atti o documenti versati in fascicoli giudiziari di procedimenti civili, che conseguentemente possono essere distrutti. Per le modalità di distruzione si rinvia ad apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro 6 mesi, che dovrà individuare in particolare le modalità di autorizzazione alla distruzione del primo originale, nonché le garanzie della completa distruzione, anche a tutela della privacy delle persone interessate.

La nuova disposizione non tocca le norme che disciplinano, in modo meno gravoso, la produzione di copie, con pieno valore probatorio e processuale, di atti e documenti giudiziari, ma sono con esse coerenti.

#### **ARTICOLO 36 (ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEPOSITO TELEMATICO NEI PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE)**

---

L'articolo detta ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione e, in particolare, intende estendere gradualmente la facoltà (ma non l'obbligo) di deposito digitale di atti processuali, limitatamente ai procedimenti di volontaria giurisdizione, alle persone fisiche che si costituiscono personalmente e che non operano professionalmente quali soggetti "abilitati esterni" all'uso dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo, bensì come "utenti privati".

#### **ARTICOLO 37 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 149)**

---

L'articolo reca modifiche alle disposizioni transitorie di cui al Dlgs 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale dell'amministratore di condominio. In particolare, prevede che le disposizioni previste dall'articolo 2 co.2 siano applicabili dal 30 giugno 2023, tra queste l'abrogazione delle misure per l'individuazione dell'organismo di mediazione competente per territorio per le mediazioni presentate dall'amministratore di condominio e l'abrogazione del comma sulla legittimazione dell'amministratore in mediazione.

#### **ARTICOLO 38 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA)**

---

Le misure introdotte dall'articolo intervengono sulla riforma in materia di insolvenza, di cui al Codice della crisi. I primi tre commi contengono misure volte ad incentivare

l'accesso delle imprese alla composizione negoziata, prendendo atto delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l'Erario o enti e alla opportunità della previsione di ulteriori vantaggi per i creditori che partecipano alle trattative. L'articolo 4 prevede che l'assegnazione del domicilio digitale di ciascuna procedura di liquidazione giudiziale, e quindi l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui deve essere munito il curatore per la gestione di ciascuna procedura, sia rinviato di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del DL.

## **ARTICOLO 39 (MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, N. 271)**

---

L'articolo reca modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, modificando la disciplina dei contratti di appalto stipulati dal Ministero della giustizia per la trascrizione nell'ambito del processo penale. Si sopprime la previsione che stabilisce la durata massima di 24 mesi per i contratti di appalto stipulati per le finalità indicate dalla norma e si sopprime il riferimento alla DG della giustizia penale in quanto tale DG non è più presente nell'organigramma del Ministero della giustizia.

## **ARTICOLO 40 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA)**

---

L'articolo reca disposizioni in materia di giustizia tributaria, nello specifico:

- Il comma 1 anticipa al 15 marzo 2023 il termine entro cui il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria debba pubblicare la graduatoria finale della procedura di interpello per il passaggio definitivo alla giurisdizione tributaria dei giudici tributari provenienti dalle altre giurisdizioni e prevedere una disciplina puntuale delle procedure per l'indizione e la fissazione della data di elezione del predetto Consiglio.
- Il comma 2 modifica il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado innalzandolo da 3 mila a 5 mila euro per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.
- Il comma 3, al fine di perseguire gli obiettivi della Riforma 1.7 "Giustizia Tributaria" della MIC2 del PNRR, reca disposizioni finalizzate ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità conseguente alla chiusura della procedura di condono fiscale; in particolare, dispone che l'Agenzia delle Entrate trasmetta alla cancelleria della Corte di Cassazione, entro il 31 luglio 2023, un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti.
- Il comma 4 invece prevede che l'Agenzia delle Entrate provveda a depositare presso la cancelleria della Corte di cassazione, sempre entro il 31 marzo 2023, un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione con l'indicazione dei relativi versamenti, nonché dell'assenza di provvedimento di diniego, non essendo tale eventualità compatibile con l'immediata estinzione della controversia. Il termine del 31 marzo 2023 è il limite massimo in considerazione dei tempi di sospensione del processo (120 giorni) e dell'eventuale diniego (entro 60 giorni dalla presentazione della domanda).

## CAPO VIII

### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

#### ARTICOLO 41 (SEMPLIFICAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'IDROGENO VERDE E RINNOVABILE)

---

L'articolo introduce disposizioni relative alla semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale nell'ottica della promozione dell'idrogeno verde e rinnovabile. In particolare, l'articolo dispone di rimettere esclusivamente alla VIA di competenza statale la valutazione di progetti relativi agli impianti chimici volti alla produzione di tale risorsa. Di conseguenza, si prevede l'assegnazione dell'istruttoria dei progetti relativi ai predetti impianti alla Commissione PNRR-PNIEC. Infine, l'articolo dispone che, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale, tra i progetti attuativi del Piano nazionale energia e clima (PNIEC) a cui deve essere data "precedenza", abbiano priorità quelli relativi a impianti "integrati" di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e/o rinnovabile.

#### ARTICOLO 42 (INTERVENTI DI RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO)

---

L'articolo dichiara di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza gli interventi compresi nel "Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po" approvato con decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume stesso lo scorso 2 agosto 2022. Gli interventi, in attuazione delle disposizioni previste dal PNRR da realizzarsi entro il secondo trimestre 2024, tra cui la riduzione di almeno 13 km dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po, sono riconducibili alle seguenti tipologie: riqualificazione di lanche e rami abbandonati, riattivazione di lanche e rami abbandonati, riduzione dell'artificialità dell'alveo mediante adeguamento dei "pennelli", riforestazione diffusa naturalistica e contenimento di specie vegetali alloctone invasive.

#### ARTICOLO 43 (DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA A VALERE SUI FONDI PREPAC)

---

L'articolo prevede che le risorse del fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, istituito presso la Cassa conguglio per il settore elettrico, siano destinate anche alla copertura dei maggiori costi che derivano dagli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime energetiche e dei materiali da costruzione nell'ambito degli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della PA. Non sono inclusi gli interventi che beneficiano di assegnazione di risorse dei fondi previsti dal cd. Decreto Aiuti.

#### ARTICOLO 44 (ESTENSIONE DELLO STANZIAMENTO PER LE ANNUALITÀ 2025 E 2026 DELLE RISORSE DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PNRR)

---

L'articolo reca disposizioni finalizzate a garantire un'adeguata copertura finanziaria anche per le annualità 2025 e 2026 - quindi alla conclusione del Piano - per l'attivazione di misure di assistenza tecnica al Dipartimento PNRR ed ai soggetti attuatori per gli interventi PNRR

di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in quanto fuori dal campo di ammissibilità della spesa.

#### **ARTICOLO 45 (UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE ASTE CO2 E SUPPORTO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA PER LA GESTIONE DEL FONDO PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO)**

---

L'articolo prevede che una quota dei proventi delle aste afferenti al sistema europeo per lo scambio di emissione dei gas a effetto serra sia destinato alla copertura delle spese per i servizi tecnico-specialistici necessari a garantire l'efficace attuazione delle misure previste dal PNRR, quali il supporto alla definizione delle politiche nazionali in tema di energia e clima volte alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, nonché all'attuazione, gestione e monitoraggio di programmi, misure e azioni per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, che coincidono con gli obiettivi specifici del PNRR. Per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-specialistico il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà avvalersi delle proprie società in house, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

### **CAPO IX**

#### **DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BENI CULTURALI**

#### **ARTICOLO 46 (SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI BENI CULTURALI)**

---

L'articolo prevede norme di semplificazione dei procedimenti autorizzativi in materia di beni culturali. In particolare, si dispone che con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, siano consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente. Nel caso di carenza dei requisiti, la soprintendenza competente adotta entro trenta giorni i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

Infine apporta modifiche alla normativa vigente, allo scopo di garantire l'uniformità delle valutazioni da parte delle locali soprintendenze, nonché garantire l'adozione di provvedimenti conclusivi dei procedimenti di dichiarazione di interesse culturale.

### **CAPO X**

#### **MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER SOSTENERE LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI**

CATTANEO ZANETTO & CO.

POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

## ARTICOLO 47 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI)

---

L'articolo reca modifiche al D.lgs. 199/2021 (c.d. RED II), recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), tra cui:

- **Installazione di impianti a fonti rinnovabili** – L'articolo 47, comma 1, modifica l'articolo 20, comma 8 della RED II, il quale contiene la disciplina per l'individuazione di aree e superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
  - Nel dettaglio, si prevede che – con uno o più decreti ministeriali – siano stabiliti i principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle **aree idonee e non idonee** all'installazione di impianti FER, aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC. Nelle more dell'individuazione delle suddette aree, vengono considerate idonee anche i siti e gli impianti delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori.
  - Viene altresì **ridotta la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela**: l'attuale fascia di sette chilometri per gli impianti eolici è ridotta a tre chilometri, mentre quella di un chilometro per gli impianti fotovoltaici è ridotta a cinquecento metri. Inoltre, si prevede che, nei procedimenti autorizzatori, resta ferma la competenza del MIC ad esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati nelle aree sottoposte a tutela.
- **Procedure semplificate per l'installazione di impianti FER** –
  - Prevede, anzitutto, che siano liberamente installabili gli impianti fotovoltaici ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Se tale intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto deve essere previamente comunicato alla competente soprintendenza. Quest'ultima, in caso di accertata carenza dei requisiti di compatibilità, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, è tenuta ad adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa;
  - A fronte di quanto previsto sul diritto in capo ai clienti finali di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, stabilisce che l'esercizio dei relativi poteri di controllo, che attualmente fa capo a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, sia esteso anche alle associazioni con personalità giuridica di diritto privato;
  - Viene infine previsto che, con decreto del MASE, si provvede anche a dare piena operatività alla Piattaforma unica nazionale, la quale si realizzerà a valere sul fondo MEF finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello stato e allo Sviluppo del Paese;
  - Vengono infine abrogate tutte le disposizioni che siano incompatibili con le previsioni che intendono limitare l'intervento del MIC nell'ambito del

procedimento unico di autorizzazione, al solo caso di aree localizzative sottoposte a tutela (e non anche “contermini”), e purché il progetto non sia sottoposto a valutazione dell’impatto ambientale.

- **Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative:**
  - **Impianti accumulo idroelettrico** – Prevede che, per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, l’autorizzazione sia rilasciata (dal MASE, sentito il MIT e d’intesa con la Regione interessata) nell’ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico, comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell’uso delle acque.
  - **MIC** – Prevede che il MIC intervenga nel procedimento autorizzatorio nell’ipotesi in cui i progetti relativi agli impianti alimentati da FER:
    - Siano localizzati in aree sottoposte a tutela;
    - Non siano stati precedentemente sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

Il MIC, dunque, partecipa al procedimento autorizzatorio unico solo con riferimento a progetti per i quali non sia previsto l’assoggettamento alle valutazioni di impatto ambientale, escludendo di fatto la partecipazione del medesimo Dicastero al procedimento autorizzatorio che concerna progetti ricadenti in aree contermini.

- **Autorizzazione Unica** – Prevede l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione.
  - Il rilascio dell’autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.
  - Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico a è pari a centocinquanta giorni.
  - Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
- **Concessione superfici per realizzazione impianti FER** – Prevede che fino al 31 dicembre 2025 gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, di trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.

- **Rete elettrica di trasmissione nazionale** – Prevede una misura razionalizzazione per i progetti di interventi da realizzarsi nell’ambito del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e per i quali è prevista anche la valutazione di impatto ambientale (VIA). In tali casi, tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal citato Piano costituiscono dati acquisiti nell’ambito del procedimento di VIA.
- **Comunità energetiche** – Prevede che le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative – anche agricole – o loro consorzi possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria. L’energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità. Tale disciplina è estesa alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da FER, realizzate da:
  - Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  - Imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
  - Cooperative, anche agricole, e loro consorzi.

## ARTICOLO 48 (DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLE TERRE E DELLE ROCCE DA SCAVO)

---

L’articolo reca particolari riferimenti alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti e stabilisce, ai fini del rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, che il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotti un decreto avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo.

## ARTICOLO 49 (SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI ENERGIE RINNOVABILI, DI IMPIANTI DI ACCUMULO ENERGETICO E DI IMPIANTI AGRO-FOTOVOLTAICI)

---

L’articolo reca semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, gli impianti di accumulo energetico e per gli impianti agro-fotovoltaici.

In particolare, al comma 1:

- La lettera a) prevede che l’interessato alla realizzazione di un intervento trasmetta la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di

assenso eventualmente necessari, per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.

- La lettera b) prevede che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW e anche con altezza superiore a 5 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B e posti di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Con riferimento ad aree ovvero immobili si prevede che la realizzazione degli interventi di installazione sia consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità paesaggistica competente rappresenti la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione.
- Il comma 2 prevede che gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, sono autorizzati con la procedura abilitativa semplificata se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio. La procedura semplificativa prevede che il proprietario dell'immobile interessato dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
- Il comma 3 dispone che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, vengono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili, se:
  - sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia;
  - i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;

CATTANEO ZANETTO & CO.  
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

- le modalità realizzative prevedono una loro effettiva integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti, ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).

L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo, a qualsiasi titolo purché oneroso.

- I commi da 4 a 6 recano integrazioni in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per l'attuazione del PNRR. Per l'attuale normativa, l'ammontare garantito del finanziamento coperto da garanzia SACE può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, dunque, come impresa i cui costi di acquisto dei prodotti energetici (compresi quelli diversi dal gas naturale e dall'energia elettrica) siano pari almeno al 3 per cento del valore produttivo, e in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro. Il fabbisogno deve essere attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.
  - Il comma 4 chiarisce che la misura a sostegno delle imprese energivore possa applicarsi anche all'impresa Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portocuso, quale unico polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale della medesima impresa.
  - Il comma 5, coerentemente a quanto declinato dagli ultimi avvenimenti di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, elimina il riferimento al massimale di 25 milioni.
  - Il comma 6 prevede come condizione di efficacia della misura di aiuto, la comunicazione da parte della Commissione europea di non sollevare obiezioni in ordine alla misura di aiuto.

## PARTE III

### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE E DI POLITICA AGRICOLA COMUNE

#### TITOLO I

##### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

CATTANEO ZANETTO & CO.

POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

## **ARTICOLO 50 (DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE E PER L'INTEGRAZIONE CON IL PNRR)**

---

L'articolo contiene disposizioni finalizzate al rafforzamento dell'attività di programmazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione e a favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR. A tal fine, prevede la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale, regolamentando la posizione del personale interessato dalla misura in esame, i rapporti giuridici attivi e passivi e gli organi della stessa, e l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Prevede anche la riorganizzazione del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) che viene ridenominato "Nucleo per le politiche di coesione" (NUPC).

## **ARTICOLO 51 (AUTORITÀ DI AUDIT DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI)**

---

L'articolo prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE del MEF svolga funzione di Autorità di audit dei Programmi nazionali, cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato.

## **ARTICOLO 52 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE)**

---

L'articolo prevede la realizzazione di interventi, approvati dal Commissario straordinario nominato, di risanamento ambientale del sito di "Caffaro di Torviscosa" e di adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta. Si prevede inoltre che la società Arexpo S.p.A. possa stipulare accordi per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento.

## **ARTICOLO 53 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A VALERE SULLE RISORSE FSC)**

---

L'articolo prevede che, al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, defianziati poi dal cd. DL Aiuti, il Dipartimento per le politiche di coesione individui gli interventi di cui siano stati pubblicati bandi di gara ovvero inviate le lettere di invito per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Sulla base della rilevazione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, si provvede all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento degli interventi.

**CATTANEO ZANETTO & CO.**  
TITOLO II  
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICA AGRICOLA  
COMUNE  
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

## ARTICOLO 54 (AUTORITÀ DI GESTIONE NAZIONALE DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC)

---

L'articolo istituisce l'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 presso il MASE, ne disciplina l'articolazione e ridetermina, per il suo funzionamento, la dotazione organica del Ministero. Dispone inoltre l'istituzione presso l'AGEA della Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi e un ufficio con funzioni di supporto all'esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC.

### TITOLO III

## DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI

### ARTICOLO 55 (AGENZIA ITALIANA PER LA GIOVENTÙ)

---

L'articolo prevede, ai commi 1 e 2, l'istituzione dell'Agenzia italiana per la gioventù, che subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei. Sono dunque trasferite all'Agenzia le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, che viene soppressa.

Al comma 3 si prevede che le funzioni di indirizzo e vigilanza siano esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. Inoltre, si precisa che l'Agenzia fornisce supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante apposite convenzioni o protocolli di intesa.

Al comma 4 si prevede che l'Autorità politica, delegata in materia di politiche giovanili, provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana per la gioventù, organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, nonché del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri. L'attività degli uffici amministrativi dell'Agenzia è coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di amministrazione. Sino all'insediamento dei componenti del Consiglio di amministrazione, la gestione corrente è assicurata da un commissario straordinario.

Il comma 5 stabilisce che, nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica concernente lo Statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani.

Il comma 6 prevede che l'Agenzia italiana per la gioventù si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

CATTANEO ZANETTO & CO.  
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

## **ARTICOLO 56 (DISPOSIZIONI FINANZIARIE)**

---

L'articolo prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **ARTICOLO 57 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)**

---

L'articolo stabilisce che le disposizioni decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

## **ARTICOLO 58 (ENTRATA IN VIGORE)**

---

L'articolo disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, il 25 febbraio 2023.

**CATTANEO ZANETTO & CO.**  
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS